

DISEGNO DI LEGGE N° 2
"Modifica legge Regionale 31/3/1973, n. 8"
Approvato dalla C. R. nella seduta dell'11/1/1974

RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 229 II Legislatura

Come è noto, negli ultimi tempi, stiamo assistendo alla tendenza della legislazione statale a depenalizzare numerose norme penali, specialmente in materia contravvenzionale, trasformandole in violazioni amministrative.

Più di recente la legge 24.12.1975, n.706 ha trasformato in violazioni amministrative le norme penali che prevedono la sola sanzione dell'ammenda.

Poichè l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'autorità amministrativa, sorge la necessità per la Regione di adempiere all'onere derivante dalla legge per le violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, come ad esempio: in agricoltura (abbattimento alberi di olivo), foreste (taglio o danneggiamento di piante nei boschi), sanità, caccia e pesca, ecc.

Si è, quindi, ritenuto che l'attività regionale in materia di violazioni amministrative non potesse ^{che} essere affidata

./.

~~che~~ agli uffici provinciali del contenzioso, in relazione alla specifica natura di detta attività che si sostanzia, in pratica, nel procedimento ingiunzionale, già attuato dai predetti uffici in materia di commercio (orari di chiusura dei negozi) spedalità, tributi regionali, ecc.

Si è resa pertanto necessaria la proposizione di un disegno di legge di integrazione della l.r. 31.3.1973, n.8 sugli uffici del contenzioso.

La modifica proposta consiste, sostanzialmente, nella aggiunta all'art.1 2° comma di detta legge di un 4) punto che attribuisca agli uffici del contenzioso una competenza residuale, in materia di violazioni amministrative, oltre i casi specifici elencati ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Disegno di Legge: Modifica legge regionale 31 Marzo 1973, n.8.

L'Art.1 della legge regionale 31 marzo 1973, n.8 è così modificato:

E' istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio regionale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

- 1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art.2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13.1.1972;
- 2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art.2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;
- 3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del D.P.R. 19.11.1889 n.6535;
- 4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art.2 ed ogni altro adempimento concernente le violazioni amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente il 18.1.77